

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4262 del 23/07/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 2192 DEL 19/11/2013, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA SUNCAN SPA PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI CONSERVE DI FRUTTA E CONSERVE VEGETALI" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO, VIA POMELLO 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4416 del 23/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 2192 DEL 19/11/2013, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA SUNCAN SPA PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI CONSERVE DI FRUTTA E CONSERVE VEGETALI" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO, VIA POMELLO 22.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2192 del 19/11/2013 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino con provvedimento conclusivo n. 3/2013 del 04/01/2014, acclarato al prot. n. 59/14 del 04/01/2014, per l'attività di "produzione conserve di frutta e conserve vegetali" svolta dalla ditta SUNCAN SPA (C.F. 00099680332) nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino Via Pomello n. 22 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;
 - *autorizzazione* per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali ed S2 di acque di prima pioggia, aventi recapito in corpo idrico superficiale, ed S3 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 14961 del 26/09/2018 ARPAE SAC Piacenza ha preso atto della comunicazione di interventi migliorativi all'impianto di depurazione;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta SUNCAN SPA (C.F. 00099680332), relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico" pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 94325 del 22/05/2025 (pratica Sinadoc 17998/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 96040 del 23/05/2025 sono state acquisite le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta;

ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 97350 del 27/05/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

- con la medesima nota prot. n. 97350/2025 ARPAE SAC Piacenza ha comunicato al SUAP ed alla ditta la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria,

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 99975 del 30/05/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. attività n. 9/2025 sinadoc 17998/2025) risulta che:

- la modifica riguarda l'inserimento di un medio impianto di combustione a noleggio, per utilizzo nella campagna estiva delle campagne di lavorazione 2025 e 2026 in luogo delle caldaie già autorizzate generanti le emissioni E1 e E13;

- la richiesta deriva dalla necessità di avere una disponibilità di vapore saturo per la lavorazione del pomodoro in maggior quantità rispetto alla lavorazione della frutta, in quanto nella fase di evaporazione è previsto un forte consumo, pari a circa 1 kg di vapore/kg di acqua evaporata, processo che non è previsto per le lavorazioni della frutta. Questo maggior consumo di vapore comporta un utilizzo congiunto e alla massima potenza delle due caldaie generanti E1 e E13 e spesso genera problemi di alimentazione insufficiente. Il nuovo generatore sarà usato esclusivamente per la campagna del pomodoro e le due caldaie esistenti rimarranno non utilizzate in condizione di back up in quanto le caratteristiche di funzionamento e gli automatismi

previsti per la regolazione della pressione di vapore nel circuito sono tali da non consentire un utilizzo congiunto;

- durante la lavorazione del pomodoro non potrà esservi neppure il funzionamento degli impianti generanti E14 e E15 preposte al mantenimento della temperatura nella sala maturazione della frutta in quanto le due lavorazioni (frutta e pomodoro) non possono avvenire in contemporanea;
- l'introduzione del nuovo generatore permetterà anche di effettuare una sperimentazione per valutare il futuro destino degli attuali medi impianti di combustione presenti che, per essere mantenuti, dovranno rispettare, a partire dal 1 gennaio 2030, nuovi limiti di emissione più restrittivi e per i quali dovrà essere presentata la domanda autorizzativa entro il 1 gennaio 2028;
- il nuovo medio impianto di combustione genererà la nuova emissione E16 sarà alimentato a metano ed avrà una potenza termica nominale pari a
- il nuovo impianto di combustione, come richiesto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/2006, è dotato di un sistema di controllo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

RISCONTRATO che per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione di impatto acustico mediante indagine fonometrica", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo, sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai fini dell'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 120784 del 04/07/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- nota prot. n. 9697 del 16/07/2025, (acquisita al prot. ARPAE n. 129757 del 18/07/2025) con cui il Comune di Castelvetro Piacentino ha espresso parere favorevole, ex art. 269 c. 3, secondo periodo del D.Lgs. 152/06, in ordine alle emissioni in atmosfera ed ha preso atto dell'esito positivo della valutazione di rispetto dei limiti alla normativa vigente, per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta SUNCAN SPA (C.F. 00099680332) per l'attività di "produzione conserve di frutta e conserve vegetali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino Via Pomello n. 22

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, **il punto 3 del dispositivo dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2192 del 19/11/2013 rilasciata dal SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino con provvedimento conclusivo n. 3/2013 del 04/01/2014, acclarato al prot. n. 59/14 del 04/01/2014, per l'attività di "produzione conserve di frutta e conserve vegetali" svolta dalla ditta SUNCAN SPA (C.F. 00099680332) nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino Via Pomello n. 22, **come segue:**

- **inserendo** la seguente Emissione con i rispettivi limiti:

EMISSIONE N. E16 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE PER LAVORAZIONE POMODORO – P=6977 KWT

Portata massima	8973	Nm ³ /h
Durata giorno massima	24	h/g
Durata giorni anno	75	g/a
Altezza minima	10	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti e la portata sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

- **inserendo le seguenti** ulteriori **prescrizioni**:

- d) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- e) l'impianto generante l'emissione E16 potrà essere impiegato solo per le campagne 2025 e 2026, così come proposto dal gestore;
- f) l'impianto generante l'emissione E16 può funzionare solo in alternativa a quelli esistenti;
- g) il camino di emissione di E16 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- h) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- i) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- j) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- k) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;

- l) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- m) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E16 devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- n) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione delle polveri e degli ossidi di zolfo fissati per E16 il gestore può non effettuare monitoraggi miranti alla determinazione di tali inquinanti essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- o) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto espressi come NO₂:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo espressi come SO₂:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all. 1;
- p) per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- q) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- r) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- s) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- t) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- u) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- v) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

- w) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- x) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), ed al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
la data di messa in esercizio dell'impianto generante E16 con almeno 15 giorni di anticipo;
- y) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- z) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al SUAP ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- aa) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di E1, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- bb) l'impianto di combustione di cui all'emissione E16 deve essere munito del sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/06;

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2192 del 19/11/2013 rilasciata dal SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino con provvedimento conclusivo n. 3/2013 del 04/01/2014, acclarato al prot. n. 59/14 del 04/01/2014, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Castelvetro Piacentino con provvedimento conclusivo n. 3/2013 del 04/01/2014, acclarato al prot. n. 59/14 del 04/01/2014;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.